

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RISPONDE DEL DANNO EX ART. 1218 C.C. SE L'EVENTO DANNOSO SI È VERIFICATO PER CASO FORTUITO

IL CASO: L'associazione nostra assistita veniva convenuta in giudizio, unitamente ad una amministrazione comunale, a fronte di una richiesta risarcitoria formulata dai genitori di un minore, scontratosi con altro bambino in occasione di un Campo Estivo. In ragione di detto evento il minore aveva riportato danni permanenti.

L'Associazione si rivolgeva allo studio legale, per la relativa tutela.

Gli avvocati depositavano la relativa difesa (redatta a cura degli avvocati Federica Gherardini e Remo Gherardini), con cui oltre a chiamare in giudizio la compagnia assicurativa, chiedevano in via principale il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice infondata in fatto ed in diritto perché relativa ad un fatto tutto da dimostrare e comunque generato da un evento improvviso ed imprevedibile (caso fortuito) nonostante tutte le accortezze prestate dall'associazione sportiva e dai suoi istruttori, tenuto conto anche dell'età del minore.

IL PROCESSO: Il processo si svolgeva innanzi al Tribunale Ordinario di Bologna nel corso del quale veniva compiuta esaustiva istruttoria anche mediante l'escussione di diversi testimoni.

Con sentenza breve n. 20612/2016 pubblicata il 31.05.2016 il Tribunale di Bologna accoglieva le conclusioni dell'Associazione sportiva, rigettando le domande risarcitorie di parte attrice.

Il Tribunale di Bologna, pur riconoscendo la natura contrattuale della responsabilità dell'associazione sportiva applicando alla fattispecie concreta posta al suo esame l'articolo 1218 c.c. - con inversione dell'onere della prova in capo all'Associazione sportiva, tenuta pertanto a dimostrare che l'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile – riteneva che l'evento dannoso contestato si fosse verificato per caso fortuito.

Tra le motivazioni della sentenza si legge: “[...OMISSIS...] *il fatto è accaduto durante un'ordinaria attività di svago e ricreazione, attività verosimilmente anche praticata in precedenza, che è ragionevole presumere come ben conosciuta anche dai più piccoli e che non ha in sé i connotati tipici di una situazione di pericolo, invero neppure allegare; attività, oltre tutto, nello svolgimento della quale non sembrerebbero neppure essersi*

verificate anomalie di sorta, tanto è vero che non è neppure allegata l'assenza di vigilanza o sorveglianza da parte degli istruttori, invocandosi, soltanto l'assenza di prova che il centro estivo abbia esercitato tutta la sorveglianza possibile e la colpa consistita nell'aver concesso ai bambini di correre per andare in bagno a lavarsi e mani prima del pranzo. Affermazioni che invero, da un lato, si connotano di eccessiva genericità e dall'altro, non paiono costituire di per sé una responsabilità, anche in considerazione dell'età dell'infortunata (9/10 anni) e della fase di intervallo in cui si allontanò per recarsi in bagno. Tutte circostanze, queste, quindi, che non denunciano alcun deficit di diligenza in capo all'associazione, cui non si può fare perciò addebito per un fatto imprevedibile e non evitabile, quale, come quello in esame, è quello che scaturisce dalla natura vivacità e dalla spontanea irruenza che è propria dei bambini in età scolare, spesso autori di condotte che, anche facendo appello alla più severa disciplina e alla più intensa sorveglianza, non sono sempre controllabili nei loro effetti, talora deleteri" [...OMISSIS...].

Si riproduce il contenuto della sentenza epurato dei dati personali:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

20612/2016
2544/2016
- Rep. d.
OGGETTO
Responsabilità
dei fornitori
DATA DI POSITO NIST

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17163/2014 promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]
[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]
[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

ATTORI

contro

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. GHERARDINI REMO e dell'avv. GHERARDINI
FEDERICA (GHRFR73C53H501Y) VIA IRNERIO 14 40126 BOLOGNA; , elettivamente
domiciliato in VIA IRNERIO 14 BOLOGNA presso il difensore avv. GHERARDINI REMO
[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e
dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 28 40125 BOLOGNA presso il
difensore avv. [redacted]

CONVENUTI

[redacted] (C.F. [redacted]), rappresentato e difeso dall' [redacted]
e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 37 40124 BOLOGNA presso il
difensore avv. [redacted]

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Visto l'art. 132 c.p.c. (così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69) si ritiene di non dover
redigere lo svolgimento del processo.

2016/2016

Gli attori [redacted] e [redacted] nella loro qualità di genitori legali rappresentanti ed esercenti la potestà sulla minore [redacted] fondano la propria pretesa risarcitoria sull'inadempimento dell'obbligo di vigilanza gravante sul Centro Estivo gestito dal Comune [redacted] avendo pagato le rette richieste per l'iscrizione e il trasporto della minore, sicché la natura della responsabilità dedotta in giudizio è evidentemente contrattuale. Asserivano che in data 3.9.2010 la piccola [redacted] mentre si trovava all'interno del Centro Estivo subiva un infortunio e segnatamente poco prima dell'ora di pranzo, mentre si dirigeva in bagno, si scontrava con un proprio compagno che faceva il percorso inverso. Asserivano che era abitudine consolidata quella che i bambini si recassero di corsa in bagno per lavarsi le mani prima dell'ora di pranzo e per assicurarsi i posti migliori nel refettorio. Citavano sia l'associazione [redacted] sia il [redacted] per sentir dichiarare la civile responsabilità ex artt. 2048-2043 cc.

Si costituiva l'Associazione [redacted] chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione [redacted] e nel merito contestava le pretese attore.

Si costituiva il Comune [redacted] contestando la domanda attorea poiché non provata infondata in fatto e in diritto.

Si costituiva la terza chiamata [redacted] chiedendo il rigetto delle domande degli attori nei confronti di [redacted] siccome non provate ed infondate in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare ogni domanda dell' [redacted] nei confronti di [redacted].

La domanda attore è infondata e va pertanto, rigettata.

Dovendosi applicare, nel giudizio promosso per il risarcimento, l'art. 1218 c.c. ed il relativo regime probatorio, gli attori sono tenuti a provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, mentre spetta al convenuto dimostrare che il danno è stato determinato da evento non imputabile né al Centro Estivo né agli istruttori né tantomeno al Comune di [redacted]. Ebbene, a tale onere ha pienamente assolto l'associazione convenuta.

Rispetto a ciò, poi, va posto in evidenza, che il fatto è accaduto durante un'ordinaria attività di svago e ricreazione, attività verosimilmente anche praticata in precedenza, che è ragionevole presumere come ben conosciuta anche dai più piccoli e che non ha in sé i connotati tipici di una situazione di pericolo, invero neppure allagate; attività, oltre tutto, nello svolgimento della quale non sembrerebbero neppure essersi verificate anomalie di sorta, tanto è vero che non è neppure allegata l'assenza di vigilanza o sorveglianza da parte degli istruttori, invocandosi soltanto l'assenza di prova che il centro estivo abbia esercitato tutta la sorveglianza possibile e la colpa consistita nell'aver concesso ai bambini di correre per andare in bagno a lavarsi le mani prima del pranzo.


Affermazioni che invero, da un lato, si connotano di eccessiva genericità e, dall'altro, non paiono costituire di per sé una responsabilità, anche in considerazione dell'età dell'infortunata (9/10 anni) e della fase di intervallo in cui si allontanò per recarsi in bagno.

Tutte circostanze, queste, quindi, che non denunciano alcun deficit di diligenza in capo all'associazione, cui non si può fare perciò addebito per un fatto imprevedibile e non evitabile, quale, come quello qui in esame, è quello che scaturisce dalla naturale vivacità e dalla spontanea irruenza che è propria dei bambini in età scolare, spesso autori di condotte che, anche facendo appello alla più severa disciplina e alla più intensa sorveglianza, non sono sempre controllabili nei loro effetti, talora deleteri.

Ebbene, alla luce del materiale istruttorio acquisito al processo, deve escludersi la responsabilità dell'associazione con riguardo al sinistro del 3.9.2010 in quanto l'azione del compagno o di [redacted] fu talmente repentina ed imprevedibile che, nonostante egli/ella fosse sotto la vigile osservazione degli istruttori, costoro non poterono intervenire in tempo utile per evitarne gli sviluppi dannosi.

Le dichiarazioni testimoniali sono, sul punto, dettagliate ed assolutamente univoche, e non trovano smentita in altri elementi di prova.

3 di 4



Pertanto essendo stata fornita la prova che il personale del centro esercitò il proprio obbligo di vigilanza nella misura dovuta, adottando in via preventiva misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, che si venne a creare in modo talmente repentino ed imprevedibile da non potere essere efficacemente evitata, e non si vede, infatti, quale altra misura precauzionale avrebbe, nel caso di specie, dovuto essere assunta, tenuto conto che la minore, nell'intervallo di tempo in cui si allontanò dall'istruttore lo fece per recarsi in bagno; del resto gli istruttori niente poterono fare per evitare che questa fosse, all'improvviso, accidentalmente colpita da un suo compagno.

Né può accogliersi l'eccezione, sollevata dalla difesa di parte attrice, di incapacità a testimoniare trattandosi di soggetti che non sono titolari di un interesse tale da legittimarli a partecipare al giudizio.

Posto, infatti, che l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., è solo quello - giuridico, personale, concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa; Né l'interesse di cui all'art. 246 c.p.c. può farsi discendere dalla mera eventualità che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria verso il centro, questo possa agire in via di rivalsa nei confronti dell'istruttore per dolo o colpa grave; le due cause, infatti, anche ove proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi e l'istruttore potrebbe avere un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non lo legittima a partecipare al giudizio promosso dal terzo danneggiato, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecargli pregiudizio.

La valutazione dell'attendibilità di un teste deve, infatti, avvenire soprattutto in relazione al contenuto della sua dichiarazione, e non aprioristicamente per categorie, giacché, in quest'ultima ipotesi, il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, idonei a fornire una valida testimonianza (Cass. 16529/2004: nella specie, la suprema corte ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata).

Per tutti questi motivi, la domanda risulta infondata e va conseguentemente respinta.

Il rigetto della domanda assorbe ogni altro profilo.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in presenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o asserbita, così dispone:

- Rigetta la domanda attorea;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa tra tutte le parti le spese di lite;

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., ed allegata al verbale.

Bologna, 31 maggio 2016

Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati

Relato in Cancelleria

Cagli

6 GIU. 2016



Relato in Cancelleria